

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale

Protocollo in data DELIBERA CC con N. 30 12/07/2020  
Stampato il giorno 07-08-2020

Firma **IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Don. Giovanni Pucciano**



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Reg. Delib.

N. \_\_\_ Reg. Pubblic.

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI, agevolazioni Covid-19 e fissazione delle scadenze di versamento per l'anno 2020.

L'anno Duemilaventi addì Ventisette del mese di Luglio alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

GARBARINI MAURIZIO

POGGI SIMONA

OTTONELLO LUCA

BACCINO MARINO

GAMBETTA ROBERTO

BRIZZO SARA

SPRIO CALOGERO

SCALA ROMINA

ROSSI CARLO

BULDRINI ENRICA

ERRIÙ DAVIDE

D'ANGELO CHIARA

BERTA ANDREA

PROTO LUCA

BUZIO ROBERTO

CORONA PIETRO

SCARONE STEFANIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: POGGI SIMONA, BACCINO MARINO. Il Sindaco Maurizio GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

L'Assessore Brizzo Sara illustra la pratica in oggetto.

Interviene il Consigliere Buzio Roberto.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- sebbene ARERA definisca l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*, il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n.12 del 17/2 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti; tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;
- l'individuazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;

in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

DATO ATTO che le ricadute generate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili rallentamenti e non hanno permesso ai soggetti coinvolti (Gestori del Servizio) di predisporre e trasmettere il Piano finanziario, sulla base del nuovo Metodo Tariffario (MTR), in tempo utile per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, entro il termine del 31 luglio 2020, stanti anche le numerose incertezze esistenti sull'applicazione delle nuove regole individuate;

OSSERVATO, a tal proposito, che il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento e lavaggio delle strade non ha ancora provveduto alla trasmissione all'Ente Territorialmente Competente del Piano finanziario "grezzo" di propria competenza così come disposto dall'articolo 6 della Deliberazione 443/2019;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO di dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2019;

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente provvedere all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che l'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 verrà ripartita sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione"*



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

*integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al trimestre marzo-aprile-maggio 2020;

CONSIDERATE le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento all'impossibilità di intervenire nella determinazione della riduzione del coefficiente Kd di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, stante la riapprovazione delle tariffe TARI 2019 che non consente una revisione dei coefficienti già applicati nello scorso anno per la definizione delle tariffe;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbe conseguenze economiche negative;

RITENUTO che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione dell'Amministrazione sia comunque di pari effetto per i contribuenti;

VALUTATA l'introduzione di specifiche riduzioni della quota variabile della tariffa per le categorie di utenza che hanno subito limitazione delle attività, nelle misure di seguito meglio dettagliate, applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2020; -

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è*



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

*tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

OSSERVATO che l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che "*[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]*";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "*Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo*";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, come previsto dal Regolamento TARI all'articolo 17 comma 4, stante la validità delle scadenze qui deliberate per il solo anno 2020;

OSSERVATO che la facoltà di applicazione delle tariffe 2019 non solleva dall'obbligo di fissare una rata a saldo successiva al 1° dicembre;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

*disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

RITENUTO di autorizzare l'ufficio tributi al recupero delle somme dovute dai contribuenti in seguito alla presentazione spontanea, anche se tardiva, della dichiarazione degli immobili soggetti alla tassa rifiuti, senza l'applicazione di sanzioni ma solo degli interessi, per le annualità pregresse a partire dal 2015;

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 23/07/2020;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Dirigente responsabile del Servizio Tributi e del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 dell'8 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 82 del 26.9.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari ( Proto Luca, Buzio Roberto, Corona Pietro, Scarone Stefania) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2019 già in vigore per l'anno 2019 riassunte di seguito:

**Tariffe per utenze domestiche**

Fascia	Nucleo abitativo (n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
Fascia A	1	0,90	1,50	2,40





CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

Fascia B	2	0,90	2,04	2,94
Fascia C	3	0,90	2,45	3,35
Fascia D	4	0,90	2,86	3,76
Fascia E	> 5	0,90	3,27	4,17

**Tariffe per utenze non domestiche**

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	1,37	1,16	2,53
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,37	1,16	2,53
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,37	1,67	3,04
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	1,37	2,97	4,34
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,37	2,80	4,17
6	Attività industriali con capannoni di produzione	1,37	2,80	4,17
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	1,37	7,44	8,81
8	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,37	3,72	5,09
9	Discoteche, night club	1,37	3,72	5,09
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,37	9,31	10,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,37	4,64	6,01
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,37	4,64	6,01
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,37	3,72	5,09
14	Ospedali, case di cura e riposo	1,37	3,72	5,09
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,37	20,91	22,28
16	Bar, caffè, pasticcerie	1,37	11,63	13,00
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	1,37	16,74	18,11
18	Banchi di mercato di generi alimentari	1,37	9,31	10,68
19	Banchi di mercato beni durevoli	1,37	3,72	5,09
20	Stabilimenti balneari	1,37	1,55	2,92

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:
- **Primo acconto** – scadenza 10 ottobre 2020 nella misura del 25% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020;
  - **Secondo acconto** - scadenza 10 novembre 2020 nella misura del 25% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020;
  - **Terzo acconto** - scadenza 10 dicembre 2020 nella misura del 25% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020;
  - **Saldo** – scadenza 10 gennaio 2021 a conguaglio di quanto già versato.

Il pagamento potrà avvenire altresì in unica soluzione entro il 10 dicembre 2020.

4. di stabilire che le scadenze così determinate si applicano per l'anno 2020 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;

5. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

6. di approvare l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinante le "Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19" da applicare per il solo anno di imposta 2020;

7. di prevedere che la copertura del mancato gettito derivante dall'agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa e sia assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

8. di autorizzare l'Ufficio Tributi al recupero delle annualità pregresse a partire dal 2015, così come specificato in premessa;

9. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

10. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; noi avevamo messo così:” di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 bis del DL 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019;

11. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

12. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.  
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

Deliberazione di Consiglio Comunale 30/2020

**Approvato e sottoscritto**

IL SINDACO  
Maurizio Garbarini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Pucciano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*



**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE**

**PROVINCIA DI SAVONA**

Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. ~~27~~<sup>30</sup> del ~~27/07~~<sup>27/07</sup> 2020

### Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19

1. Per il solo anno 2020 sono riconosciute agevolazioni TARI alle utenze non domestiche che hanno subito conseguenze economiche negative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
2. È ridotta del 25% la quota variabile del tributo delle utenze non domestiche sottoposte a misure di sospensione disciplinate dai D.P.C.M. emanati nel periodo dall'11 marzo al 26 aprile 2020, di cui alle seguenti categorie:

Cod. Cat. UND	Descrizione utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri
2 (*)	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta (*)
3	Distributori carburanti, impianti sportivi
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
6	Attività industriali con capannoni di produzione
8	Attività artigianali di produzione beni specifici
9	Discoteche, night club
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbieri, estetista
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
18	Banchi di mercato generi alimentari
19	Banchi di mercato beni durevoli
20	Stabilimenti balneari

(\*) per la categoria n. 2 la riduzione è accordata esclusivamente alle sole utenze accessorie ad altri locali tassabili utilizzati per attività presenti nel precedente elenco, anch'esse ubicate nel territorio del Comune di Albisola Superiore ed aventi autonoma e distinta utilizzazione.

3. Le riduzioni di cui al precedente comma sono applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2020 e la copertura del mancato gettito è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.



Città di  
**Albisola Superiore**  
*Provincia di Savona*

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, 05-08-2020

La deliberazione n. 30 del 2020 :

ai sensi dell'art. 124, comma 1<sup>^</sup> del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Pucciano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*